



Davide Nicco

STUDIO DAVIDE NICCO
Dottore Commercialista Revisore Contabile

Via Cossolo 9 - 10029 Villastellone (To)
C.F. NCCDVD69B17L219T / P.I. 07494550010
Telefono 011 969 60 32 - Fax: 011 96 10 460
studio@niccodavide.it
www.niccodavide.it

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 12/2015 DEL 30 GIUGNO 2015

NOVITÀ IRAP 2015

Circolare Agenzia delle Entrate 9 giugno 2015, n. 22

La Legge di Stabilità 2015 ha apportato novità al regime IRAP ed in particolare ha previsto:

- ~ la deducibilità integrale del costo del lavoro per i contribuenti che impiegano lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato (a decorrere dal 2015);
- ~ l'introduzione di un credito di imposta pari al 10% dell'IRAP liquidata dai contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti (a decorrere dal 2015);
- ~ l'abrogazione della riduzione del 10% delle aliquote IRAP (già con effetto dal 2014).

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito in una recente circolare che:

- ~ si può dedurre il costo del lavoro dalla base imponibile IRAP anche in caso di personale somministrato, ma solo se il rapporto contrattuale tra Agenzia per il lavoro (somministratrice) e dipendente distaccato sia a tempo indeterminato, a prescindere dal tipo di contratto commerciale intercorrente tra impresa e Agenzia per il lavoro (che può essere a termine oppure a tempo indeterminato).
- ~ le quote TFR maturate a partire dall'esercizio 2015 rientrano nella determinazione delle spese deducibili per il personale dipendente integralmente deducibili dalla base imponibile IRAP. I fondi accantonati dal 2015 per oneri futuri connessi a spese per il personale rilevano al verificarsi dell'evento che ha costituito il presupposto del loro stanziamento in bilancio. I fondi accantonati in anni precedenti all'entrata in vigore delle nuove regole rientrano nel calcolo del costo del personale deducibile in sede di utilizzo; nel caso in cui tali fondi abbiano però generato, in passato, IRAP deducibile dalle imposte sui redditi, sarà necessario ricalcolare e recuperare l'imposta dedotta mediante rilevazione di un componente positivo di reddito ai sensi dell'art. 88 TUIR.

LE NUOVE SCADENZE DI UNICO2015

D.P.C.M. 9 giugno 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2015, n. 134

Come anticipato nella precedente circolare è stato ufficialmente prorogato il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

I versamenti potranno pertanto essere eseguiti fino al 20 agosto 2015 da tutti i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi (diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite di 5.164.569,00 euro), compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, i soggetti che determinano il reddito forfettariamente nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.

La proroga riguarda quindi:

- ~ i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, compresi coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione; non possono invece fruire della proroga i soggetti che, avendo ricavi/ compensi 2014 superiori a 5.164.569 euro
- ~ i soggetti che adottano il regime dei minimi (regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, con aliquota al 5%);
- ~ i soggetti che adottano il nuovo regime forfettario (con aliquota al 15%);
- ~ i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza che esercitano attività per le quali è previsto lo studio di settore compresi i collaboratori d'impresa familiare e i soci di associazioni professionali.

La proroga riguarda tutti i versamenti che emergono dal modello UNICO/IRAP 2015 il cui termine di versamento ordinario era fissato al 16 giugno 2015 per saldo 2014 e acconto 2015 di:

- ~ IRPEF, IRES e IRAP
- ~ addizionali IRPEF;
- ~ saldo IVA per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata;
- ~ contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);
- ~ imposta sostitutiva regime nuove iniziative e minimi;
- ~ cedolare secca sugli affitti,
- ~ acconto del 20% per i redditi a tassazione separata,
- ~ IVIE/IVAFE per immobili/attività detenuti all'estero dovute dalle persone fisiche che usufruiscono della proroga;

~ diritto CCIAA 2015, dovuto ~~da~~ ai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tale fattispecie, nonché dalle imprese individuali+ (come già precisato dal Ministero dello Sviluppo economico nella Circolare 30.5.2011, n. 103161).

L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 173/E del 2007, aveva affermato che la proroga si applica anche ai soci di S.r.l. iscritti alla gestione INPS artigiani o commercianti, nel caso in cui la società sia soggetta agli studi di settore, ancorché non in regime di trasparenza: in questo caso però, il rinvio del versamento riguarda solo le quote in saldo e acconto eccedenti il minimale (risoluzione n. 59/E del 2013).

In caso di **pagamento rateizzato** degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimangono invariati e quindi fissati:

- ~ al giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
- ~ alla fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

Ricordiamo infine che la legge n. 44/2012, di conversione del DL n. 16/2012 ha introdotto a regime la cosiddetta **Proroga di Ferragosto**+ per la quale gli adempimenti fiscali ed i versamenti da effettuare con il modello F24 nel periodo tra il 1° ed il 19 agosto sono sempre differiti, senza alcuna maggiorazione, al 20 agosto di ogni anno.

SANZIONI TASI E IMU E RAVVEDIMENTO

In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI o dell'IMU si applica l'art. 13 del D.Lgs. 471/97 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per la TASI e l'IMU è ammesso il ravvedimento operoso, con le novità previste dalla Legge di Stabilità 2015:

- ~ entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,2% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,2% per un giorno di ritardo fino al 2,80% per 14 giorni;
- ~ decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 3% (un decimo del 30%);
- ~ decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 3,33% (un nono del 30%);
- ~ decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro, entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%)

Dal 1° gennaio 2015 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,5% annuo.

A decorrere dall'anno 2014, con prima scadenza al 30 giugno 2015, deve essere presentata anche la Dichiarazione TASI, anch'essa al Comune in cui sono ubicati gli immobili.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.